

**DELIBERAZIONE 25 SETTEMBRE 2014
453/2014/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ P.M. PIETRE S.R.L. NEI
CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 25 settembre 2014

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A.

FATTO

1. La società P.M. Pietre S.r.l. (di seguito: reclamante) ha presentato, con nota in data 27 marzo 2014 (prot. 010175 dell'8 aprile 2014), un reclamo nei confronti della società Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore), contestando la decadenza, dichiarata dal gestore medesimo, di quattro pratiche di connessione alla rete di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ubicati nei Comuni di Ruoti e Melfi, in provincia di Potenza;
2. il reclamo è stato presentato contestualmente al gestore e all'Autorità, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com;
3. con nota del 15 aprile 2014 (prot. 10795), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. con memoria in data 9 maggio 2014, acquisita al protocollo dell'Autorità 13694/A del 15 maggio 2014, il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo;
5. con nota del 26 maggio 2014 (prot. 14692), l'Autorità ha richiesto alcune informazioni al reclamante;
6. con nota in data 5 giugno 2014, acquisita al protocollo dell'Autorità 16868/A del 16 giugno 2014, il reclamante ha fornito le informazioni richieste;
7. con nota del 20 giugno 2014, acquisita al protocollo dell'Autorità 17700/A del 24 giugno 2014, il reclamante ha presentato le proprie controdeduzioni alla memoria del gestore del 9 maggio 2014;
8. la competente Direzione tecnica dell'Autorità ha espresso il previsto parere in ordine alle questioni oggetto del reclamo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

VALUTAZIONE GIURIDICA

A. *Quadro normativo di riferimento*

9. Ai fini della risoluzione della presente controversia, rilevano le disposizioni del TICA e, in particolare:
 - l'articolo 9, comma 4, che impone al gestore di rete, nell'ambito delle attività di elaborazione del preventivo per la connessione, di fornire al richiedente, senza alcun onere aggiuntivo, gli elementi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni, di pertinenza del medesimo richiedente;
 - l'articolo 9, comma 5, laddove prevede che "Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione, ovvero entro 90 (novanta) giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, comprensiva di

tutta la documentazione necessaria, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. In tale dichiarazione il richiedente comunica al gestore di rete il tipo di iter autorizzativo seguito, nonché gli estremi e i recapiti del responsabile del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga inviata al gestore di rete entro le predette tempistiche, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche di cui al presente comma. In caso contrario il preventivo decade”;

- l'articolo 9, comma 8, il quale stabilisce che “Il gestore di rete consente al richiedente, previa istanza di quest'ultimo presentata al gestore di rete all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione. Il gestore di rete può consentire al richiedente, previa istanza di quest'ultimo presentata all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare anche gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per gli eventuali interventi sulla rete esistente. In tali casi, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio delle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione ed eventualmente per gli eventuali interventi sulla rete esistente, comprensiva di tutta la documentazione necessaria con le stesse modalità e tempistiche di cui al comma 9.5, al netto delle tempistiche di cui al comma 9.9”;
- l'articolo 9, comma 9, dove viene previsto che “Nei casi di cui al comma 9.8, il richiedente è responsabile di tutte le attività correlate alle procedure autorizzative, ivi inclusa la predisposizione della documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti. Ai fini della predisposizione di tale documentazione, il gestore di rete, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo, è tenuto a fornire, senza alcun onere aggiuntivo per il richiedente, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione, da parte del medesimo richiedente, della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo. Nel caso in cui il richiedente decida di redigere il progetto dell'impianto di rete e degli eventuali interventi sulla rete esistente da presentare per l'iter autorizzativo, tale progetto deve essere validato dal gestore di rete”.

B. Quadro fattuale rilevante

10. Al fine di poter compiutamente inquadrare la controversia in esame, è necessario procedere, preliminarmente, ad un riepilogo dei fatti rilevanti, quale emergente dalla documentazione prodotta nel corso dell'istruttoria, con riferimento specifico a ciascuna delle pratiche di connessione oggetto di contestazione.

B.1. Pratica di connessione T0615915

11. Il reclamante, a seguito di voltura del 8 giugno 2013, risultava intestatario di un preventivo accettato per la connessione, alla rete del gestore, di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
12. in data 19 novembre 2013, il gestore, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del TICA, sollecitava il reclamante a trasmettere la prevista dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per le opere di competenza del medesimo reclamante, precisando che *“Il mancato invio della dichiarazione richiesta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente comporterà l'automatica decadenza del preventivo inviato con conseguente annullamento della pratica di connessione in oggetto indicata”*;
13. con comunicazioni del 1 dicembre 2013 e del 16 dicembre 2013, il reclamante dichiarava al gestore di aver presentato la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, nel rispetto dei termini di cui al summenzionato comma 5, dell'articolo 9, del TICA;
14. in data 18 dicembre 2013, il gestore comunicava al reclamante che:
 - a) *“la tipologia di iter autorizzativo avviato PAS non può essere considerata valida dalla scrivente società per la costruzione e l'esercizio delle opere di rete (impianto di rete e interventi su rete esistente e/o sviluppo), in quanto, a tutt'oggi, non abbiamo evidenza della presentazione da parte vostra di alcun progetto dell'impianto di rete per la connessione da validare”*;
 - b) *“[...] la richiesta di avvio delle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione andava effettuato con le stesse modalità e tempistiche previste per l'impianto di produzione (cfr. art. 9.5; 9.8 e 9.9 TICA) e che il termine per l'avvio di tale iter autorizzativo risulta scaduto il 02/09/2013”*;
 - c) *“Per la motivazione sopra esposta, il preventivo [...] risulta decaduto”*;
 - d) *“Qualora a voi dovesse risultare una situazione diversa, vi preghiamo di darcene riscontro entro 15 giorni dalla ricezione della presente”*;
15. il reclamante non forniva alcun riscontro alla suddetta comunicazione del gestore del 18 dicembre 2013.

B.2. Pratiche di connessione T0566230, T0567243 e T0567281

16. Il reclamante, a seguito di volture del 1 marzo 2013, risultava intestatario di tre preventivi accettati per la connessione, alla rete del gestore, di altrettanti impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
17. in data 31 maggio 2013, il gestore, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del TICA, sollecitava il reclamante a trasmettere le previste dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti l'avvenuta presentazione delle richieste di avvio dei procedimenti autorizzativi per le opere di competenza del medesimo reclamante;
18. il reclamante trasmetteva, quindi, al gestore copia delle comunicazioni di avvio delle Procedure Abilitative Semplificate (PAS), protocollate dal Comune di Ruoti (PZ) in data 21 maggio 2013, relative alla realizzazione degli impianti di produzione e "delle opere di rete necessarie alla connessione fino al contatore di consegna" (Allegati 17, 18 e 19 al reclamo);
19. in data 11 giugno 2013, con tre distinte comunicazioni, una per ciascuna pratica, il gestore comunicava al reclamante che:
 - a) *"L'autocertificazione prodotta risulta carente della segnatura dell'avvio dell'iter autorizzativo sia dell'impianto di produzione che dell'impianto di rete"*;
 - b) *"a tutt'oggi la scrivente società non ha ricevuto alcun progetto dell'impianto di rete per la connessione da validare"*;
 - c) *"rimaniamo pertanto in attesa di ulteriori chiarimenti, che devono pervenirci entro 15 giorni dalla ricezione della presente"*;
 - d) *"in mancanza riterremo decaduto con conseguente annullamento della domanda di connessione"*;
20. il reclamante non forniva alcun riscontro alle predette comunicazioni del gestore del 11 giugno 2013, il quale, con successive comunicazioni, confermava l'annullamento delle tre pratiche di connessione.

C. Argomentazioni del reclamante

C.1. Argomentazioni relative alla pratica di connessione T0615915

21. Con il primo motivo di reclamo, il reclamante contesta le affermazioni del gestore in merito al mancato rispetto dei termini previsti dai commi 5, 8 e 9 del suddetto articolo 9, del TICA, nonché in merito alla non corretta modalità di avvio dell'iter autorizzativo (PAS);
22. con il secondo motivo, il reclamante sostiene di non aver potuto avviare l'iter autorizzativo dell'impianto di rete per la connessione a causa della mancata ricezione delle informazioni tecniche che il gestore avrebbe dovuto comunicare entro 30 giorni dalla data di accettazione del preventivo, ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del TICA; a tale riguardo, in risposta alla richiesta di informazioni presentata dall'Autorità, il reclamante ha, in particolare, dichiarato di non aver

potuto utilizzare le informazioni tecniche relative all'impianto di rete presenti nel preventivo, perché *“esse erano fondamentalmente carenti di tutte quelle informazioni necessarie che attengono al coordinamento sulla gestione dell'iter autorizzativo, nei casi in cui l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, è condiviso tra più richiedenti”*;

23. in proposito, il reclamante afferma altresì che il gestore avrebbe dovuto fornire le suddette informazioni in fase di redazione del preventivo, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, lettera o), del TICA;
24. inoltre, nel corso dell'istruttoria, il reclamante ha evidenziato che il gestore aveva previsto, nei preventivi di altre pratiche di connessione, impianti di rete per la connessione in comune con quello associato al proprio preventivo; nella fattispecie, il reclamante ha dichiarato che le pratiche di connessione T0604218 e T0604222 avrebbero impianti di rete condivisi con la pratica T0615915.

C.2. Argomentazioni relative alle pratiche di connessione T0566230, T0567243 e T0567281

25. Oltre a censurare il comportamento del gestore per le medesime ragioni riferite alla pratica T0615915, il reclamante produce, in aggiunta, con riferimento alle pratiche di connessione T0566230, T0567243 e T0567281, copia di tre comunicazioni, una per ciascuna pratica di connessione, datate 14 giugno 2013, con le quali ha chiesto al gestore un *“tavolo tecnico per il coordinamento e la definizione del tracciato della linea elettrica di collegamento dell'impianto di produzione essendo quest'ultima interrelata dalla presenza di un altro impianto”*; dalla documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria non risulta che il gestore abbia dato seguito a tale richiesta;
26. nel corso dell'istruttoria, il reclamante ha segnalato che il gestore aveva previsto, nei preventivi di altre pratiche di connessione, impianti di rete in comune con quelli associati ai propri preventivi; nella fattispecie, il reclamante dichiara che le seguenti pratiche di connessione avrebbero impianti di rete condivisi:
 - a) la pratica T0567281 con le pratiche T0583119 e T042307;
 - b) le pratiche T0566230 e T0567243 con la pratica T0257685.

D. Argomentazioni del gestore

27. Il gestore afferma di aver operato correttamente in conformità alle regole previste dal TICA;
28. in particolare, con riferimento alle informazioni tecniche necessarie al fine della predisposizione, da parte del reclamante, della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo per l'impianto di rete, il gestore sostiene che i preventivi di connessione *“riportano chiaramente [...] tutte le informazioni che rispondono agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 9.9 del Testo Integrato Connessioni Attive”*;

29. il gestore ritiene, quindi, di avere dato attuazione all'obbligo informativo imposto dall'articolo 9, comma 9, del TICA, con l'invio dei preventivi di connessione;
30. il gestore rileva, altresì, che il reclamante non ha mai provveduto a sottoporre all'approvazione del gestore medesimo il progetto delle opere costituenti l'impianto di rete, requisito indispensabile per poter poi avviare l'iter autorizzativo relativo agli impianti di rete;
31. in relazione alla pratica T0615915, il gestore ha precisato, inoltre, di non aver contestato al reclamante la legittimità della presentazione di due PAS distinte (una per l'impianto di produzione e una per l'impianto di rete), bensì di aver sottolineato che *“presupposto imprescindibile per l'avvio dell'iter autorizzativo dell'impianto di rete è la vidimazione del progetto relativo a tale impianto da parte del gestore di rete”*, e che *“in assenza di tale vidimazione non può ritenersi validamente avviato alcun iter autorizzativo relativo a tale impianto”*.

E. Valutazione delle argomentazioni del reclamante e del gestore

32. L'articolo 9, comma 5, del TICA impone al reclamante, titolare delle quattro pratiche di connessione oggetto del reclamo, di presentare, per ogni pratica, la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione entro 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di accettazione del preventivo per la connessione. Il reclamante ha ottemperato alla suddetta prescrizione presentando quattro dichiarazioni per l'avvio delle procedure abilitative semplificate di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28/11;
33. le dichiarazioni presentate dal reclamante riguardavano esclusivamente l'impianto di produzione e le opere per la connessione *“fino al contatore di consegna”* (i.e.: l'impianto di utenza per la connessione) e, pertanto, non comprendevano l'impianto di rete per la connessione;
34. poiché, nella specie, il reclamante aveva esercitato la facoltà – concessa dall'articolo 9, comma 8, del TICA – di curare anche gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione, il TICA gli imponeva altresì:
 - a) di redigere il progetto dell'impianto di rete e degli eventuali interventi sulla rete esistente e di presentarlo al gestore di rete per la validazione (articolo 9, comma 9);
 - b) di presentare la richiesta di avvio delle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione, ed eventualmente per gli eventuali interventi sulla rete esistente, con le stesse modalità e tempistiche di cui all'articolo 9, comma 5 (articolo 9, comma 8);
35. il reclamante non ha ottemperato alle suddette prescrizioni, adducendo, come causa dell'inadempimento, la mancata ricezione delle informazioni tecniche che il gestore avrebbe dovuto comunicare entro 30 giorni dalla data di accettazione del preventivo, ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del TICA;

36. in proposito, è opportuno rilevare che i preventivi di connessione in questione riportavano una sintetica descrizione degli impianti di rete e che tale descrizione avrebbe potuto costituire, quantomeno, una base per l'elaborazione di un progetto preliminare da presentare al gestore, ovvero per richiedere al gestore gli elementi eventualmente mancanti per l'elaborazione del progetto. Il reclamante non ha, invece, elaborato alcun progetto, neppure in forma preliminare, né si è attivato per richiedere al gestore gli elementi a suo avviso mancanti per la predisposizione, anche soltanto preliminare, di un progetto di impianto di rete;
37. anche ammettendo, come afferma il reclamante, che le informazioni tecniche riportate nei preventivi di connessione fossero state del tutto insufficienti a predisporre un progetto, anche preliminare, il reclamante avrebbe nondimeno potuto sollecitare al gestore l'invio delle informazioni ritenute necessarie a predisporre il progetto dell'impianto di rete;
38. neppure a seguito delle comunicazioni inviate dal gestore per sollecitare l'ottemperanza all'articolo 9, comma 5, del TICA, né a seguito delle comunicazioni con cui il medesimo gestore preannunciava la decadenza delle pratiche di connessione, il reclamante ha evidenziato al gestore stesso l'impossibilità a trasmettere un progetto, anche solo allo stadio preliminare, a causa della mancanza di informazioni tecniche relative all'impianto di rete;
39. in sintesi, appare evidente che il reclamante non ha posto in essere le iniziative minime, esigibili da un operatore professionale, che gli avrebbero consentito di rispettare la prescrizione di cui all'articolo 9, comma 8, del TICA;
40. per quanto concerne la richiesta, da parte del reclamante, di attivazione di un "tavolo tecnico" per il coordinamento e la definizione del tracciato delle linee elettriche di collegamento e, in generale, alla carenza di informazioni attinenti al coordinamento tra i titolari di pratiche di connessione che condividono porzioni dell'impianto di rete per la connessione, si rileva quanto segue:
41. dall'esame della documentazione acquisita emerge che nei preventivi di connessione T0566230, T0567243, T0567281 e T0615915 non è presente alcuna indicazione relativa ad altre pratiche di connessione che condividevano l'impianto di rete con quello indicato nelle pratiche del reclamante; e neppure in seguito il gestore risulta aver fornito al reclamante le indicazioni necessarie per poter avviare il coordinamento tra i diversi titolari delle pratiche di connessione;
42. e, tuttavia, la carenza sopra evidenziata non rileva ai fini della decisione del reclamo, in quanto:
 - a) non si tratta di una informazione tecnica tale da impedire la predisposizione del progetto dell'impianto di rete da parte del reclamante; quest'ultimo avrebbe, infatti, potuto comunque elaborare il progetto dell'impianto di rete, anche duplicando gli altri impianti di rete già realizzati o in corso di realizzazione e presentarlo, quindi, al gestore onde rispettare l'obbligo di cui al suddetto comma 8 dell'articolo 9 del TICA;

- b) il gestore, nei preventivi del reclamante, ha fatto espressamente riferimento alla possibilità che la soluzione di connessione potesse risultare comune ad altri impianti di produzione, assumendosi in tal caso l'onere di trasmettere ogni informazione necessaria ai fini del coordinamento, al fine di evitare che il reclamante potesse realizzare strutture di rete “ridondanti”, ossia eccessive e sproporzionate rispetto a quelle già realizzate o in corso di realizzazione da parte di altri produttori

DELIBERA

1. di respingere il reclamo presentato dalla società P.M. Pietre S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a.;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all’articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

25 settembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni